# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 3 marzo 1977**

**che autorizza la Repubblica italiana ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio**

**(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)**

(77/221/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 75/444/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dalla Repubblica italiana,

considerando che, dato che la produzione di sementi di riso che soddisfano ai requisiti della direttiva citata era deficitaria in Italia nel 1976, essa non permette di sopperire all'approvvigionamento di questo paese ;

considerando che è impossibile soddisfare tale fabbisogno con sementi certificate provenienti da altri Stati membri o anche da paesi terzi, conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva soprammenzionata ;

considerando che è quindi necessario autorizzare la Repubblica italiana, fino al 30 giugno 1977, ad ammettere la commercializzazione di sementi della specie soprammenzionata di una categoria soggetta a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 1977, la commercializzazione nel proprio territorio di 6 000 tonnellate al massimo di sementi di riso (Oryza sativa L.) delle categorie « sementi certificate della prima riproduzione » o « sementi certificate della seconda riproduzione » che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la facoltà germinativa minima, purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) la facoltà germinativa minima raggiunge per lo meno il 75 % del seme puro ;

b) l'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni seguenti :

— « Facoltà germinativa minima 75 % » ;

— « Destinate esclusivamente all'Italia ».

2. La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere, fino al 30 giugno 1977, la commercializzazione nel suo territorio di 4 000 tonnellate al massimo di sementi di riso (Oryza sativa L.) della categoria « sementi certificate della seconda riproduzione » che non soddisfano alle condizioni dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, per quanto riguarda il contenuto massimo di « grani rossi », purché siano soddisfatti i requisiti seguenti :

a) il contenuto massimo di grani rossi per 500 grammi non deve superare 10 ;

b) l'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni seguenti :

— « Contenuto massimo in grani rossi : 10 per 500 grammi » ;

— « Destinate esclusivamente all'Italia ».

3. La Repubblica italiana è autorizzata ad ammettere, nell'ambito delle quantità di cui ai paragrafi 1 e 2, la commercializzazione nel suo territorio di sementi di riso (Oryza sativa L.) della categoria « sementi certificate della seconda riproduzione » che non soddisfano né ai requisiti relativi alla facoltà germinativa minima, né a quelli relativi al contenuto massimo in « grani rossi », purché l'insieme delle condizioni stabilite nei paragrafi 1 e 2 siano soddisfatte.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana comunica alla Commissione, prima del 1° novembre 1977, i quantitativi di sementi commercializzate nel proprio territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

*Articolo 3*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.